

dittà era dovuta a malattia (catarro bronchiale) preesistente alla stipula della polizza e comunque essa non comportava una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (r. condizioni generali di polizza).

L'assicurato, con l'assistenza di un legale, ha minacciato di adire l'autorità giudiziaria, eccependo che le condizioni di "particolare favore" derogano a quelle "generalmente di polizza", e pertanto non può eccepirsi né la progredita malattia né la misura della diminuita capacità lavorativa, poiché tali circostanze non sono contemplate nelle dette condizioni particolari; comunque, l'invalidità non sarebbe conseguente a malattia progredita, ma al suo aggravamento, che si è verificato dopo la stipula del contratto.

Si rileva, al riguardo, che le eccezioni avversarie potrebbero avere sufficiente fondamento in una eventuale sentenza giudiziaria; infatti potrebbe trovare accoglienza la tesi che - partendo dal pacifico principio di diritto che la norma